

STATUTO

**JONIA ECOSERVICE -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT VIA STRADA 21 19 PAL
D

Numero REA: CT - 337543

Codice fiscale: 05021700876

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-10-2012 - Statuto completo	2
--	---

Lemura Martino

Carlotta Sipione notaio-

**Copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento su supporto cartaceo, compreso l'allegato
"A", ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. n.
445/2000, che si trasmette in termini utili di
registrazione ad uso del Registro delle Imprese.**

Allegato "A" al n. 3.550 della Raccolta

STATUTO SOCIALE

di Cooperativa sociale ex art. 1 lett. B legge 381/91 a
mutualità prevalente.

ARTICOLO 1 Tipo - denominazione - sede - durata

E' costituita, con sede in Giarre (CT), una società
cooperativa sociale a mutualità prevalente, denominata:
"JONIA ECOSERVICE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

Essa sarà disciplinata dalle norme contenute in detto
atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla
legge, dalle norme del titolo VI del libro V del Codice
Civile, dalle norme sulle società a responsabilità
limitata in quanto compatibili, dalla legge 381/91 in

materia di cooperative sociali e dalle norme vigenti in materia.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

La Cooperativa potrà istituire con delibera dell'Assemblea Generale, succursali, filiali, sedi secondarie ed uffici di rappresentanza, in altre località, qualora sia richiesto dallo sviluppo dell'attività sociale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

La cooperativa retta con i principi della mutualità e senza fini di lucro speculativi, svolge l'attività mutualistica per il conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento e i relativi criteri con specifico riferimento ai rapporti tra società e soci sono previsti in apposito regolamento interno approvato ai sensi di legge.

Riguardo ai suddetti rapporti mutualistici, la cooperativa da intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico e in dipendenza delle attività sociali come individuate, intende prevalentemente avvalersi, nello svolgimento dell'attività sociale, delle prestazioni lavorative dei soci, ai sensi dell'art. 2512 lett.2) del codice

civile.

La società si impegna al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà nei limiti di compatibilità del regolamento, a instaurare rapporti con i soci a condizioni tra di loro diverse, valutata la diversa condizione di essi e le esigenze della cooperativa.

La società ha lo scopo di perseguire, ai sensi dell'art. 1 lett. B) della legge 381/91, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso attività e servizi di tipo produttivo, principalmente da gestire in proprio e/o per conto di terzi, per mezzo dei quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate come previsto dall'art.4 della legge 381/91.

Essa opera nel rispetto e nell'ambito della normative di settore sia nazionale che regionali.

E' prevista la facoltà della società di svolgere la propria attività anche con i terzi.

Nel perseguimento dei suoi fini, ed in relazione ai requisiti ed agli interessi dei soci, la cooperativa potrà occuparsi e svolgere, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi, le seguenti attività:

1) realizzazione di attività e prestazione di servizi nei settori dell'edilizia, del giardinaggio e dei servizi; in particolare:

a) attività di giardinaggio, facchinaggio, servizi di pulizia, tinteggiatura, falegnameria, manutenzione edile, costruzioni e riparazioni edili, lavori di acquedotti e fognature, lavori di difesa e sistemazione idraulica, impianti di irrigazione, lavori di posa di pali per impianti di illuminazione e relativa manutenzione, lavori di sistemazione di verde attrezzato in parchi, ville e giardini, lavori stradali con completamento a verde, arredo urbano e addobbi con piante e/o fiori, lavori di canalizzazione per posa in opera di cavi per l'illuminazione, lavori in cemento armato; nonché:

- lavori di arginatura e gabbionatura, lavori di scavi e blocchi per palificazione, lavori di restauro edifici, segnaletica orizzontale, verticale e sicurezza stradale, manutenzione e posa in opera di guards rails su strade ed autostrade, pavimentazioni anche industriali e speciali, di proprietà sia pubblica che privata;

- lavori di carpenteria per edilizia, trivellazioni pozzi, impermeabilizzazione terreni, fondazioni speciali, consolidamento di terreni e opere speciali

nel sottosuolo, lavori preparatori e di ripristino per installazione impianti idraulici, elettrici (scavi e ripristino);

- movimento terra;

b) servizi di allestimento e gestione di attività di intrattenimento, catering, spettacolo, turismo sportivo e ricreativo, gestione bar, ristoranti, mense, compresi i servizi di vigilanza;

- servizi per l'ecologia, quali a titolo esemplificativo: raccolta differenziata materiale di recupero (carta, plastica, vetro, ecc.), relativa sensibilizzazione, e bonifica micro discariche.

E inoltre:

2) raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali pericolosi e non;

3) gestione parcheggi e stalli a pagamento pubblici e privati;

4) servizi di vigilanza cantieri, porti, strutture pubbliche e private, anche con sistemi di videosorveglianza;

5) gestione del servizio di trasporto alunni, con autista, per conto di enti pubblici e privati;

6) servizi di noleggio con conducente per escursioni, servizi turistico - culturali, ecc.;

7) gestione strutture sportive, ricreative, porti

turistici e lidi;

8) attività legate alle energie alternative in genere;
impianti fotovoltaico, eolico, solare con relative
manutenzioni;

9) pulizia di edifici pubblici e privati, strade,
tombini, contenitori di umido, e relative disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ecc;

10) gestione di piattaforme ecologiche;

11) servizi socio assistenziali legge 328/2000: centri
diurni, comunità alloggio, asili nido, case di riposo;
organizzazione e gestione in proprio e per conto terzi
di spacci, magazzini, depositi, centri di raccolta e
lavorazione nonché laboratori; servizi domiciliari di
assistenza, presso scuole o centri di servizio
allestiti da enti pubblici e privati per anziani,
disabili e minori.

In particolare, la società ha per oggetto attività:

- edilizie di manutenzione ordinaria e straordinaria di
immobili urbani e non, in edifici pubblici e/o privati;
di manutenzione di strade pubbliche e/o private con
rifacimento del manto stradale; di installazione,
riparazione, sostituzione di impianti idraulici,
elettrici e termici; muratura e carpenteria,
installazione e manutenzione di pavimentazione e
piastrellature, decorazione e restauro ceramiche;

pulitura e installazione grondaie o tetti; costruzione e riparazione tetti, isolamento pareti interne ed esterne; imbiancatura di pareti interne ed esterne; ristrutturazione conservativa di immobili pubblici e/o privati; lavori in ferro, alluminio e cartongesso, recinzioni di aree, parchi e immobili pubblici e/o privati;

- relative alla cura, manutenzione di parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi, ecc) e diserbo;

- di facchinaggio e trasporto di materiali di risulta ecc.;

- di manutenzione di porte, infissi, verande, ecc.;

- di restauro;

- di affissione e rimozione manifesti murali e relative strutture;

- di gestione e montaggio impianti pubblicitari;

- di distribuzione volantini pubblicitari e promozionali;

- di organizzazione e gestione di corsi di qualificazione, di aggiornamento professionale e formazione per operatori del settore, seminari, convegni e pubblicazioni connesse all'oggetto;

tutte le attività in genere connesse all'oggetto

sociale.

Per il raggiungimento degli scopi predetti la cooperativa si propone di usufruire di tutte le previdenze ed agevolazioni previste dalle normative europee, nazionali e regionali in materia di sostegno alla cooperazione.

La società potrà svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge, nonché tra l'altro solo a titolo esemplificativo:

- concorrere ad aste, licitazioni, trattative private e e procedure negoziate;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale nei limiti imposti dalla legge;
- dare adesione e partecipare ad organismi economici, consortili e fideiussori; dare qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa può esercitare la propria attività anche con i terzi; potrà integrarla anche con l'attività di

altri enti, cooperativi e non, promuovendo e aderendo a consorzi.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria nei limiti e non in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi e, in ogni caso, come attività non prevalente, per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Sempre per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà accettare donazioni, lasciti, elargizioni, potrà, altresì, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione e il

potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative e integrative.

I SOCI - ARTICOLO 3

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere superiore nè inferiore a quello previsto dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche giuridicamente capaci di obbligarsi che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa e le persone giuridiche i cui statuti prevedono il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci:

- soci ordinari che condividono le finalità della cooperativa e ne promuovono le attività;
- soci lavoratori che prestano la loro attività ricevendo una retribuzione; per quanto concerne la remunerazione dei soci per il lavoro prestato a favore della cooperativa sono valide le norme del regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà;
- soci svantaggiati ai sensi dell'art.4 L. 381/91 nella misura di legge;

- soci sovventori ai quali si applicano le norme della legge 31 gennaio 1992 n. 59 art.4.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 4 Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda al consiglio di amministrazione della società.

La domanda deve contenere l'indicazione delle esatte generalità, l'importo del conferimento, nonché la dichiarazione di ispirarsi alle finalità del presente statuto sociale e di attenersi ai regolamenti interni e alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica deve indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda deciderà

irrevocabilmente il Consiglio di Amministrazione.

La domanda potrà essere accompagnata dalla firma di presentazione di un socio della cooperativa.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote o azioni nominative trasferibili.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2528 C.C.

ARTICOLO 5

Il nuovo socio all'atto dell'ammissione deve versare oltre all'importo del conferimento sottoscritto, la tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ogni esercizio sociale.

RECESSO- ESCLUSIONE- DECADENZA

ARTICOLO 6 - Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei Soci e la perdita della qualità di socio si verifica per causa di recesso, decadenza, esclusione, e per causa di morte.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne domanda scritta motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata nel libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può pronunciare la decadenza nei confronti dei soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità con l'attività della cooperativa.

ARTICOLO 7

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 C.C. può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado, sia per motivi soggettivi o per motivi oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta, comunque, al Consiglio di Amministrazione accertare i motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza nell'interesse della cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del C.C., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito in sede di delibera di ammissione a socio.

ARTICOLO 8

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati, e nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, e regolamenti. Lo scioglimento del rapporto sociale per per decadenza, ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal

Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio
che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non partecipi consecutivamente a tre assemblee;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o le delibere legalmente prese dagli organi sociali;
- e) senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società ed in particolare non esegue puntualmente, anche in parte, il pagamento delle quote o azioni sottoscritte.

Nei casi di cui alla lettera d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo trascorso un mese dall'invito, sempre che il socio rimanga inadempiente.

Il recesso e l'esclusione del socio comporta la immediata cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il socio e la Società cooperativa.

ARTICOLO 10

Le delibere in materia di recesso, decadenza e esclusione debbono essere comunicate ai soci

destinatari mediante racc. A.R.

ARTICOLO 11

Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso del valore nominale della quota versata dal loro dante causa, nella misura e con le modalità previste dal successivo articolo 12, salva la loro responsabilità a norma di legge.

Gli eredi che non richiedono la restituzione della quota versata dal defunto nel termine di un anno dalla morte, decadono da ogni diritto sulla quota stessa che sarà devoluta alla riserva ordinaria.

ARTICOLO 12

Il socio escluso, receduto o deceduto e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto solo al rimborso delle quote versate anche a titolo di sovrapprezzo, previa loro domanda di rimborso fatta alla cooperativa, con lettera racc. a.r. entro sei mesi dalla chiusura del detto esercizio sociale.

La liquidazione avverrà sulla base del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, in misura però mai superiore al valore nominale della quota stessa. La liquidazione avverrà entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione della cooperativa per ogni credito liquido

verso il suddetto socio e sino alla concorrenza di esso.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia necessità di garantire la società e i soci, rinviare il rimborso sino a un anno dall'approvazione del suddetto bilancio.

ARTICOLO 13

I soci esclusi, decaduti e receduti rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la decadenza sono avvenuti:

- 1 - verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati;
- 2 - verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata;
- 3 - per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto a norma di legge.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 14

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore

nominale ciascuna non inferiore a 25,00 euro, nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.17;

c) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avanzo e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse di ammissione dei soci a termine dell'art.5;

d) dalla riserva straordinaria costituita con i proventi dei dividendi non riscossi entro cinque anni e dalle quote sociali non rimborsate e da qualsiasi altro bene comunque ad altro titolo pervenuto;

e) dal fondo di ammortamento immobili, parco macchine, attrezzature e arredi;

f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, per scopi di assistenza e attività promozionali varie;

g) da lasciti, elargizioni e liberalità da chiunque provenienti;

h) dai fondi mutualistici per la promozione, lo sviluppo tecnologico e/o l'ammodernamento aziendale, costituiti ai sensi dell'art. 4 c. 1 della L. n. 59/1992.

ARTICOLO 15

La quota o azione sociale sottoscritta e la tassa di ammissione, eventualmente deliberata nell'ammontare dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere versate entro i termini stabiliti dal CdA.

La suddetta norma si applica anche agli aumenti delle quote o azioni sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ARTICOLO 16

Le quote o azioni sociali sottoscritte sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, essere cedute, nemmeno agli altri soci, con effetto verso la società, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

ESERCIZIO SOCIALE- BILANCIO E RIPARTO DI UTILI

ARTICOLO 17

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio di esercizio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi osservando criteri di oculata prudenza, le norme di legge e tributarie.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla

distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le passività compresi gli ammortamenti e tutti i costi di gestione, destinandoli come sotto specificato:

1 - al fondo di riserva legale ordinaria nella misura non inferiore al 30%;

2 - il tre per cento e, in ogni caso, la misura prevista dalla legge, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della L. n. 59/1992 ed eventuali successive modifiche;

3 - ad eventuale remunerazione del capitale sociale nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 1992/59;

4 - ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite nello statuto;

5 - ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

6 - la restante parte a riserva straordinaria ovvero, dove sia stabilito dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, alle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, costituite

mediante l'accantonamento di parte degli utili netti annuali, in misura proporzionale al rapporto tra il capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e il patrimonio netto.

Le modalità saranno disciplinate con delibera assembleare.

La ripartizione dei ristorni ai soci, potrà essere deliberata dall'assemblea (ex art. 2545 sexies c.c.) su proposta dell'organo amministrativo, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in ogni caso in misura non superiore a quelle di legge. Detta erogazione potrà avvenire mediante integrazione dei compensi o nelle altre forme di legge in quanto compatibili.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18- Sono organi della società:

l'assemblea generale dei soci

il consiglio di amministrazione (CDA)

il collegio dei sindaci

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 19- L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Essa può riunirsi in qualsiasi luogo purchè nell'ambito del territorio regionale.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, in un termine, in ogni caso non superiore a centottanta giorni, come previsto dall'art. 2364 C.C.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci, con le indicazioni degli oggetti da trattare.

L'assemblea ordinaria:

approva il bilancio di esercizio annuale ed eventualmente quello preventivo e la relazione degli amministratori;

decide sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;

nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;

determina il compenso di amministratori e sindaci;

delibera sull'emanazione di regolamenti interni formulati dal CdA e su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Sarà, altresì, competenza dell'Assemblea ordinaria, nel

rispetto della legge, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti, e nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza, mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

ARTICOLO 20

L'assemblea è a norma di legge, straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 21

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso da spedirsi ai soci a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o a mezzo telefax presso il domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta di riscontrare la spedizione e il ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna a mani.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno

che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza di adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.

ARTICOLO 22

Costituzione dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la maggioranza assoluta dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentano i due terzi dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentano più di metà dei voti di tutti i soci.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei

voti dei soci presenti o rappresentati, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. Per le deliberazioni di scioglimento e liquidazione della società, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 23

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. Hanno diritto al voto i soci che siano in regola con i pagamenti ed iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il socio che per giustificati motivi è impedito di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare soltanto da un altro socio mediante delega scritta, ciascun socio non può rappresentare per delega più di un altro socio.

Non possono essere mandatarî nè gli amministratori nè i dipendenti della società.

ARTICOLO 24

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o in sua assenza dal vice presidente.

In assenza di entrambi la presidenza è assunta dal socio più anziano di età.

L'assemblea su proposta del presidente provvede alla nomina di un segretario, che può essere anche persona non socia, il quale assiste alle sedute e redige il verbale.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio ed anch'esso deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.

La presenza del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio.

Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 25

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a nove consiglieri da eleggersi tra i soci.

Possono essere nominati consiglieri anche i soci sovventori.

La maggioranza degli amministratori però deve essere

costituita dai soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate tra i soci cooperatori, persone giuridiche.

L'elezione a consigliere da parte dell'assemblea deve avvenire all'unanimità in prima convocazione e a maggioranza relativa in sede di seconda convocazione.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

ARTICOLO 26

Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra di loro un presidente, un vice presidente e un segretario.

Agli amministratori l'assemblea potrà assegnare una indennità di carica e un compenso per l'attività svolta o per il particolare vantaggio che dalla loro opera sia derivato alla cooperativa.

Il Consiglio può delegare, determinandone nella deliberazione della nomina, parte delle proprie attribuzioni a uno o più amministratori.

ARTICOLO 27

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da recapitarsi

a mano non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione; le adunanze regolarmente convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

A parità di voti prevale la parte a cui è stato dato il voto del Presidente.

Gli amministratori che senza giustificato motivo non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio o in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito alla accettazione dei nuovi amministratori.

ARTICOLO 28

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Pertanto esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, in particolare spetta al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - b) redigere i bilanci;
 - c) redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale.;
- d) conferire procure sia generali che speciali, in base alla facoltà attribuita al Presidente del consiglio di amministrazione dall'art.31;
 - e) assumere e licenziare il personale della società, fissando le retribuzioni e le mansioni dei soci lavoratori e di tutti i dipendenti;
 - f) promuovere la costituzione di consorzi secondo le norme di legge e/o aderire a quelli promossi da altre cooperative purchè non riguardino attività contrarie agli scopi sociali.

Promuovere l'adesione della società ad organismi associativi e consortili, assumere (come attività non

prevalente) partecipazioni in altre società per il migliore conseguimento del progetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni ai fini di collocamento o riservate dalla legge a società in possesso di determinati requisiti o iscritti in appositi albi o elenchi;

g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;

h) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;

i) emettere su richiesta dei singoli soci quote o azioni sociali;

l) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni genere per l'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazioni presso istituti di credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare e estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare

crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

decidere e concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;

m) dare l'adesione della società ad organismi federali o consortili la cui attività non è in contrasto con gli scopi della cooperativa;

n) nominare direttori muniti di procure speciali;

o) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge o dell'atto costitutivo, sono riservati alla competenza dell'assemblea;

p) redigere piani di sviluppo annuali e pluriennali inerenti l'attività della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può delegare, entro i limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso consiglio.

Il consiglio può nominare direttori di Sezione e

Comitati tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Infine il Consiglio può deliberare di convertire in quote sociali o anticipazione dei soci tutte o parte delle integrazioni annuali sulla retribuzione, quando la cooperativa abbia difficoltà a pagarle in contanti.

ARTICOLO 29

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ARTICOLO 30

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale: rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte a terzi e in giudizio, in sede giudiziale e stragiudiziale. Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie

quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte a un membro del consiglio, nonché con speciale procura ad impiegati della società.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 31

Il collegio sindacale è nominato quando ne ricorrono i presupposti di legge o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea anche tra non soci. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Essi devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il compenso che eventualmente è spettante ai sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 32

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezioni e di controllo.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti viene fatto constare nell'apposito libro verbali. Il collegio sindacale, infine ha tutti gli altri doveri o compiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 33

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo all'assemblea, e durante un esercizio sociale, a due adunanze del

consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio. I
sidaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le
pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di
omissione da parte degli amministratori.

REQUISITI DELLA MUTUALITÀ PREVALENTE

ARTICOLO 34

Ai sensi dell'art. 2514 è fatto divieto ai soci:

- di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
aumentata di due punti e mezzo rispetto al capitale
sociale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore
a due punti rispetto al limite massimo previsto per i
dividendi;
- di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

E' fatto obbligo di devoluzione, in caso di
scioglimento della società, dell'intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato e
i dividendi eventualmente maturati ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 35

Il funzionamento tecnico e amministrativo della

cooperativa potrà essere disciplinato dal regolamento interno redatto dal consiglio di amministrazione approvato dall'assemblea. Nello stesso regolamento sono stabilite le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della cooperativa.

ARTICOLO 36

In caso di scioglimento della società l'assemblea, con la maggioranza prevista dal presente statuto, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i sci, stabilendone i poteri. Eventuali controversie saranno decise dall'assessorato regionale della cooperazione della regione siciliana d'intesa con quello delle finanze, udita la commissione regionale per la cooperazione.

ARTICOLO 37

Per tutto quanto non disciplinato dall'atto costitutivo e dal presente statuto che ne è parte integrante valgono le disposizioni di legge vigente sulle cooperative sociali, sulle società cooperative rette secondo i principi della mutualità prevalente e l'art. 111 septies disp. att. cod.civ.

F.to: Spadaro Norella Carmelo Antonio

Zagami Salvatore

Lemura Martino

Carlotta Sipione notaio-